

# ASSOCIAZIONE NAZIONALE CENTRI STORICO-ARTISTICI

## STATUTO

### TITOLO I (Costituzione - Sede - Scopi)

#### **Art. 1**

È costituita una Associazione senza fini di lucro per la salvaguardia e la valorizzazione culturale delle città e dei territori aventi interesse storico, artistico e ambientale denominata: «Associazione Nazionale per i Centri Storico-Artistici» (in breve ANCSA).

#### **Art. 2**

L'Associazione ha sede legale presso il Palazzo dei Consoli in Gubbio.

#### **Art. 3**

L'Associazione non ha scopo di lucro e intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale attraverso le seguenti attività istituzionali:

- a) promuovere studi e ricerche da condursi sul piano storico, estetico, architettonico, urbanistico, tecnico, economico, finanziario e legislativo, per la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione culturale delle città, dei centri storici, dei paesaggi e dei territori di interesse storico, artistico ed ambientale, nonché per la tutela e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico, archeologico, o demo-etno-antropologico;
- b) promuovere studi e ricerche sulla riqualificazione urbana, ambientale e territoriale, sulla riutilizzazione e gestione del patrimonio edilizio e storico, sulla conservazione, riqualificazione e rigenerazione del paesaggio e del territorio storico, con particolare attenzione alle problematiche delle fasce socio-economiche più deboli;
- c) raccogliere e coordinare le risultanze degli studi e delle ricerche a tal fine compiuti dai Comuni, da altri Enti interessati, da docenti universitari e da studiosi ed esperti nelle discipline architettoniche ed urbanistiche;
- d) promuovere attorno a sé e alle proprie iniziative – mediante la organizzazione di convegni e incontri sul piano internazionale, nazionale e su quello regionale e locale, la pubblicazione di atti e memorie, la diffusione di informazioni e notizie e l'uso di ogni opportuno mezzo di comunicazione – la collaborazione di tutti gli Enti o persone aventi interesse a tale opera di valorizzazione culturale e salvaguardia;
- e) promuovere, particolarmente ad opera dei Comuni, interventi di recupero e valorizzazione culturale, anche a carattere sperimentale, in ambienti storici e cooperare alla loro attuazione prestando agli Enti o privati interessati opera di consulenza critica e di assistenza tecnica;
- f) attuare gli interventi di cui alla lettera e) sui beni propri aventi carattere storico e artistico;
- g) promuovere i provvedimenti legislativi e amministrativi utili per l'attuazione di interventi a carattere anche sperimentale e, sulla base delle esperienze acquisite, provvedimenti a carattere generale di valorizzazione culturale e di salvaguardia;
- h) promuovere la formazione su scala internazionale di una rete di città e territori di interesse storico, artistico e ambientale al fine di confrontare, coordinare e promuovere politiche di salvaguardia, recupero e valorizzazione culturale;
- i) organizzare e gestire il “Premio Gubbio” al fine di dare adeguati riconoscimenti a piani, progetti, studi e ricerche e interventi, redatti ed attuati nell'ambito nazionale e internazionale;

- l) promuovere e svolgere attività di formazione civica e tecnica sui temi della salvaguardia, recupero e valorizzazione culturale delle città e dei territori di interesse storico, artistico ed ambientale;
- m) sviluppare attività di cooperazione allo sviluppo di realtà urbane che necessitino azioni di salvaguardia e rigenerazione, attraverso la formazione e l'aggiornamento di personale tecnico a cui è affidata la gestione di tali interventi;
- n) finanziare e promuovere attività editoriali, attraverso la pubblicazione di testi, riviste, bollettini, gestendo tutte le attività ad esse legate;
- o) promuovere e svolgere ogni altra attività ritenuta attinente alle proprie finalità, fatta sola esclusione per le attività riservate per legge.

## **TITOLO II (Patrimonio e Gestione finanziaria)**

### **Art. 4**

Il Patrimonio è costituito da:

- a) beni, immobili e mobili;
- b) eventuali erogazioni, donazioni, o lasciti pervenuti all'Associazione;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- ogni altra entrata derivante dallo svolgimento delle attività istituzionali o di quelle ad esse connesse.

### **Art. 5**

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci, preventivo e consuntivo, vengono predisposti dal Consiglio Direttivo e presentati alla Assemblea dei soci per la definitiva approvazione.

Il bilancio preventivo deve essere sottoposto all'Assemblea dei soci, per la sua approvazione, entro il 30 aprile di ogni anno.

Il bilancio consuntivo, redatto secondo i criteri stabiliti dalla normativa civilistica e fiscale vigente, deve essere sottoposto all'Assemblea dei soci, per la sua approvazione, entro il 30 aprile di ogni anno.

Il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio Direttivo viene trasmesso a tutti i soci per e-mail e pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

All'Associazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

### **TITOLO III (Soci)**

#### **Art. 6**

Sono Soci fondatori dell'Associazione i Comuni di Ascoli Piceno, Bergamo, Erice, Ferrara, Genova, Gubbio, Perugia e Venezia.

Possono inoltre, su proposta unanime del Consiglio Direttivo, convalidata dall'Assemblea, essere iscritti tra i Soci fondatori gli Enti e le persone che si siano resi benemeriti per l'importanza del contributo culturale, morale, finanziario apportato per la realizzazione dei fini sociali.

#### **Art. 7**

Possono far parte dell'Associazione, quali Soci ordinari, le Regioni, le Province, le Città Metropolitane, i Comuni o altri Enti pubblici, nonché singole persone fisiche, studiosi ed esperti dei temi specifici dell'Associazione.

Possono far parte dell'Associazione, allo stesso titolo, Enti e Associazioni nazionali o locali in grado di assicurare un'attiva collaborazione con l'Associazione Nazionale per i Centri Storico-Artistici per il raggiungimento delle finalità che essa si prefigge.

#### **Art. 8**

Le domande per l'ammissione alla Associazione in qualità di Soci ordinari devono essere compilate su apposito modulo che, per le persone fisiche, deve contenere anche notizie sulla attività professionale e di ricerca del richiedente.

#### **Art. 9**

Tutti i Soci sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale, variante secondo la categoria di appartenenza, la cui misura sarà fissata dal Consiglio Direttivo. Le quote associative sono intrasmissibili e non sono soggette a rivalutazione.

#### **Art. 10**

L'ammissione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito il parere della Sezione Regionale, se esistente.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'adesione all'Associazione impegna gli associati alla piena accettazione e osservanza delle norme statutarie e dell'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

La qualifica di socio viene meno in caso di:

- dimissioni, da comunicarsi con lettera raccomandata;
- perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- esclusione per dichiarata incompatibilità, deliberata dal Consiglio Direttivo.

Nel caso di morosità superiore a tre anni, e dopo avviso ultimativo, il socio è dichiarato decaduto ad ogni effetto.

### **TITOLO IV (Organi dell'Associazione)**

#### **Art. 11**

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Scientifico;
- la Giunta Esecutiva;

- il Presidente;
- il Revisore ovvero il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

La durata in carica di tutti gli Organi dell'Associazione è di tre anni.

## **TITOLO V (Assemblea)**

### **Art. 12**

L'Associazione nell'Assemblea ha il suo organo sovrano.

L'Assemblea è formata da tutti i soci aventi diritto di voto.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione o anche altrove.

La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

La convocazione può avvenire anche qualora ne faccia domanda scritta almeno un terzo dei Soci.

### **Art. 13**

La convocazione - contenente l'ordine del giorno, la sede, la data e l'ora fissati - deve essere inviata ai soci, almeno dieci giorni prima dell'adunanza, con lettera raccomandata anche a mano, o a mezzo telegramma, telefax, e-mail, o equivalenti, ed affissa presso la sede dell'Associazione, o mediante pubblicazione dell'avviso sui quotidiani locali.

La seconda convocazione può essere indetta con lo stesso avviso, purché ne sia ivi fatta esplicita menzione, anche ad un'ora di distanza dalla prima.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di assenza o impedimento, da altra persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non Socio, designato dall'Assemblea.

Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso in cui il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dal presidente dell'Assemblea medesimo.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

### **Art. 14**

In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è validamente costituita con la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti, qualunque sia il loro numero.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con l'intervento di almeno un terzo dei Soci e con il voto favorevole della maggioranza dei voti dei presenti.

Sia in prima che in seconda convocazione è fatto salvo il quorum particolare previsto per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega non più di altri due Soci.

Hanno diritto al voto soltanto i Soci in regola con il pagamento della quota associativa, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

#### **Art. 15**

L'Assemblea ordinaria elegge il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Revisore o i Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri, approva i bilanci preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo, approva la relazione sulle attività effettuate dal Consiglio Direttivo e gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.

#### **Art. 16**

Le votazioni delle assemblee avvengono sempre in modo palese.

Delle riunioni delle assemblee deve essere redatto il verbale, da cui risulti l'elenco dei nominativi dei partecipanti, firmato dal Presidente e dal Segretario, che è consultabile da tutti gli associati.

### **TITOLO VI (Consiglio Direttivo)**

#### **Art. 17**

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a) il Presidente;
- b) otto membri scelti tra i rappresentanti di Regioni, Comuni, Province, Città Metropolitane, Enti e Associazioni operanti in settori attinenti all'urbanistica e alla riqualificazione della città e del territorio storico;
- c) otto membri scelti tra le persone aventi qualifica di Soci ordinari;
- d) i Presidenti delle Sezioni Regionali di cui al successivo Titolo XI.

Qualora durante il triennio si verificano vacanze per dimissioni od altra causa, i membri uscenti verranno sostituiti per cooptazione da parte del Consiglio Direttivo, sottoponendo il provvedimento all'Assemblea, per la ratifica, nella prima seduta utile.

Il membro cooptato resterà in carica limitatamente al periodo per il quale era stato nominato il suo predecessore e potrà essere riconfermato.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo sono invitati, senza diritto di voto, coloro che in passato sono stati Presidenti dell'Associazione, il Coordinatore del Comitato Scientifico e il Revisore ovvero il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **Art. 18**

Gli otto rappresentanti delle Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni e altri Enti nel Consiglio Direttivo vengono designati dalle Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni ed Enti soci presenti in Assemblea; gli altri membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dai rimanenti Soci.

#### **Art. 19**

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno due Vice Presidenti, di cui uno scelto tra i rappresentanti di Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni e altri Enti, il Segretario Generale nonché, anche fuori dal proprio seno, il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo può affidare specifici mandati operativi ai propri membri o ai Soci, determinando le modalità di rimborso delle spese che a tal fine saranno da essi sostenute.

Il Consiglio Direttivo può altresì nominare, fra i Soci, alcuni referenti territoriali con il compito di promuovere l'Associazione e le sue attività; essi parteciperanno alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

#### **Art. 20**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di indirizzo politico-culturale dell'Associazione. Ad esso compete la predisposizione del programma annuale dell'attività associativa e la relazione di quella annuale svolta, oltre alla predisposizione dei bilanci sia preventivo che consuntivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno.

#### **Art. 21**

Oltre che per determinazione del Presidente, il Consiglio Direttivo deve essere riunito ogni volta che ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Per la validità delle sue adunanze e deliberazioni occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Nel caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

La convocazione del Consiglio - contenente l'ordine del giorno, la sede, la data e l'ora fissati - deve essere fatta almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza, a mezzo lettera raccomandata anche a mano, o a mezzo telegramma, telefax, e-mail, o equivalenti contenente anche l'ordine del giorno.

Nei casi d'urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto a 48 ore, e la convocazione potrà avvenire a mezzo lettera raccomandata anche a mano, telegramma o telefax, e-mail o equivalenti.

#### **Art. 22**

Il Consiglio Direttivo nomina un Comitato Scientifico che funge da supporto all'attività di elaborazione culturale dell'Associazione, con ruolo consultivo, a numero aperto, nominandone altresì quale Coordinatore un proprio socio che diviene membro, senza diritto di voto, del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo potrà avvalersi, di volta in volta, di ulteriori collaborazioni, nonché intrattenere rapporti con corrispondenti nazionali e internazionali.

### **TITOLO VII (Giunta Esecutiva)**

#### **Art. 23**

La Giunta Esecutiva è nominata dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta e nel proprio seno.

È composta da sette membri e dura in carica fino a quando rimane in carica il Consiglio Direttivo di cui è espressione e sempre che ne goda la fiducia.

Della Giunta Esecutiva fanno parte il Presidente, i Vice Presidenti e il Segretario Generale; ne fa parte anche il Tesoriere anche se il medesimo, in espressa eventuale deroga al primo comma, può anche non essere componente del Consiglio Direttivo.

Qualora durante il triennio si verificano vacanze per dimissioni o altra causa, il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione ed i nuovi eletti resteranno in carica fino alla scadenza dei membri che sono chiamati a sostituire.

In caso di mancata partecipazione a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, i membri della Giunta decadono dall'incarico.

Ai membri della Giunta Esecutiva può essere conferita la delega ad occuparsi di uno specifico settore dell'attività associativa.

#### **Art. 24**

La Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente o da un suo delegato, con incarico di coordinatore responsabile, ed è convocata, oltre che per determinazione del Presidente, quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.

Per la validità delle adunanze occorre la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Per le modalità di convocazione si applicano le norme di cui all'art. 21.

#### **Art. 25**

La Giunta Esecutiva ha competenze per tutte le questioni associative non attribuite dal presente Statuto alla competenza di altri organi dell'Associazione e, in particolare, cura l'attuazione del programma annuale di attività approvato, su sua proposta, dal Consiglio Direttivo, al quale presenta annualmente un rendiconto dell'attività svolta.

### **TITOLO VIII (Presidente e Vice Presidenti)**

#### **Art. 26**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea.

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti con le Pubbliche Autorità, di fronte ai terzi ed in giudizio; firma la corrispondenza e gli atti, compresi i mandati di pagamento, la cui firma può tuttavia essere delegata al Tesoriere.

Nel caso di impedimento o di assenza, è sostituito da un Vice Presidente o, in mancanza di questo dal Consigliere Anziano, quello cioè eletto con il maggior numero di voti.

A parità di voti, prevale l'età.

Il Presidente può inoltre, ove lo ritenga opportuno, delegare ad altri Consiglieri, oltre che ai Vice Presidenti, l'esercizio di specifiche funzioni ed attribuzioni come la firma della corrispondenza.

### **TITOLO IX (Revisori dei Conti)**

#### **Art. 27**

Il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti, in numero di tre effettivi e due supplenti liberamente scelti anche tra i non Soci, sono eletti dalla Assemblea per un triennio.

Venendo a mancare per dimissioni o altra causa uno o più Revisori durante il triennio, l'Assemblea provvede alla sostituzione.

I Revisori dei Conti presentano annualmente una relazione sul conto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, che viene quindi sottoposto all'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori elegge nel proprio seno il Presidente del Collegio.

### **TITOLO X (Collegio dei Proviviri)**

#### **Art. 28**

L'Assemblea elegge un Collegio di Proviviri, composto da tre membri effettivi e due supplenti, che durano in carica tre anni.

Il Collegio dirime le controversie tra i Soci che interessino la vita dell'Associazione e propone al Consiglio Direttivo eventuali provvedimenti di radiazione e di deplorazione.

L'elezione a Proboviro è incompatibile con ogni altra carica della Associazione.

#### **Art. 29**

Il Collegio dei Proviviri decide con l'intervento di tutti i suoi membri su richiesta del Consiglio Direttivo e può procedere anche d'ufficio.

La decisione deve essere motivata e comunicata agli interessati ed agli organi competenti dell'Associazione.

## **TITOLO XI (Sezioni Regionali ed Interregionali)**

### **Art. 30**

Nelle Regioni ove l'Associazione abbia un minimo di 15 Soci di cui un terzo costituito da Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni, Enti e Associazioni operanti in settori attinenti all'urbanistica, alla conoscenza e alla riqualificazione della città e del territorio storico, possono essere costituite Sezioni Regionali dell'Associazione o anche, quando risulti opportuno, interregionali per Regioni finitime con lo scopo di:

- trattare a livello locale, nel rispetto degli indirizzi generali della Associazione, le problematiche che interessano le Regioni, le Province, le Città Metropolitane e i Comuni;
- favorire e incrementare adesioni alla attività associativa e rendere più proficui e permanenti i rapporti dell'Associazione con le Regioni, le Province, le Città Metropolitane e i Comuni, soggetti attivi dell'azione di conservazione, risanamento e valorizzazione culturale dei Centri storico-artistici.

Il numero minimo di 15 Soci deve sussistere al momento della costituzione e può variare, anche in diminuzione, successivamente.

La costituzione delle Sezioni Regionali e Interregionali deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e avrà effetto solo dopo tale ratifica.

### **Art. 31**

La Sezione Regionale, composta da tutti i Soci della Regione, o delle Regioni in caso di Sezioni interregionali, coopera con gli organi centrali dell'Associazione, nell'ambito degli indirizzi generali da questi stabiliti, al raggiungimento, in sede locale, degli scopi sociali, ne attua le deliberazioni e svolge azione di promozione e di divulgazione, deliberando gli interventi nei problemi di interesse regionale o locale.

Per i problemi che investono interessi nazionali di più regioni e per questioni di ordine legislativo, la Sezione esprime pareri, voti e suggerimenti agli organi centrali dell'Associazione, cui spetta ogni decisione.

### **Art. 32**

Sono organi della Sezione:

- l'Assemblea Regionale o Interregionale;
- il Consiglio Direttivo Regionale;
- il Presidente Regionale o Interregionale.

La durata in carica degli organi sezionali è di tre anni.

Le norme di funzionamento interne vengono stabilite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea della Sezione Regionale o Interregionale.

### **Art. 33**

Il Consiglio Direttivo Regionale della Sezione, eletto dall'Assemblea Regionale tra i suoi Soci, è composto da sei membri di cui almeno due scelti tra le Regioni, le Province, le Città Metropolitane, i Comuni e gli altri enti di cui all'art. 30, nonché dai Soci, senza diritto di voto, che in passato l'hanno presieduta.

### **Art. 34**

I contributi annuali dovuti dai Soci presenti nel territorio in cui è costituita una Sezione Regionale o Interregionale sono versati dai Soci alla Tesoreria dell'Associazione nazionale che nel proprio Bilancio ne destina la metà alle attività della Sezione.



**Art. 35**

La contabilità delle Sezioni Regionali o Interregionali verrà effettuata dal Tesoriere dell'Associazione, che assume la responsabilità delle loro risorse finanziarie.

**Art. 36**

Quando ricorrano gravi motivi il Consiglio Direttivo dell'Associazione può procedere alla convocazione, entro breve termine, delle Assemblee Regionali o Interregionali per gli adempimenti di competenza.

**TITOLO XII (Scioglimento)****Art. 37**

L'Assemblea potrà decidere l'eventuale scioglimento dell'Associazione e determinarne le modalità.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nella medesima seduta, l'Assemblea nomina, anche tra i soci, uno o più liquidatori conferendo loro i necessari poteri.

Il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative aventi finalità sociale, o per fini di pubblica utilità, conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23/12/96, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**TITOLO XIII (Disposizioni Generali e Transitorie)****Art. 38**

I soggetti che ricoprono cariche sociali non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per le ragioni dell'ufficio ricoperto.

**Art. 39**

L'Associazione può avvalersi, nella propria attività, di prestazioni rese da figure tecniche con le quali può stabilire rapporti di collaborazione temporanea o continuativa, secondo le disposizioni di legge.

**Art. 40**

Per tutto quanto non sia previsto nel presente Statuto, si fa rinvio alle leggi civili ed amministrative vigenti.